

**Allegato A**  
**PRESCRIZIONI OPERATIVE – NUTRIA**

**Determina n.**

---

*Piano Regionale per il controllo della nutria  
(Myocastor coypus) 2026-2030*

L'attuazione dei piani di controllo di cui all'art.19 della legge n.157/92 è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera **nell'interesse pubblico**.

Le operazioni di controllo e limitazione della nutria (*Myocastor coypus*) di cui alla presente determinazione costituiscono **un'attività di volontariato**, che non dà diritto ad alcun compenso e sono svolte dal personale autorizzato, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, sulla base delle presenti prescrizioni operative.

1. L'attività di controllo è attuabile, così come definito dal D.M. 13 giugno 2023 “*Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna*”, in attuazione dell'art. 19 ter della L. 157/92, dai seguenti operatori:

- a) coloro che abbiano contemporaneamente i seguenti requisiti:
  - possesso dell'abilitazione dell'ente competente al controllo della nutria (D.G.R. 1062/2020), oppure essere proprietari o conduttori del fondo su cui viene attuato il Piano, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti da ISPRA;
  - possesso del gilet numerato, riportante la scritta “Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica – n.--”, che sono tenuti ad indossare durante lo svolgimento delle attività di controllo;
  - sottoscrizione per accettazione e ritiro da parte del coadiutore delle presenti prescrizioni operative;
  - possesso di licenza di caccia e del versamento della tassa governativa per il porto di fucile per uso di caccia, in corso di validità;
  - polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed infortuni idonea alla copertura dell'attività di controllo faunistico, in corso di validità.
- b) personale d'Istituto (polizia Locale Provinciale e dei Comuni, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);
- c) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale. Durante lo svolgimento delle attività di controllo, sono tenuti a:
  - possesso del gilet numerato, riportante la scritta “Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica – n.--”, che sono tenuti ad indossare durante lo svolgimento delle attività di controllo;
  - polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed infortuni idonea alla copertura dell'attività di controllo faunistico;
- d) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco. Durante lo svolgimento delle attività di controllo, sono tenuti a:
  - possesso del gilet numerato, riportante la scritta “Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica – n.--”, che sono tenuti ad indossare durante lo svolgimento delle attività di controllo;
  - polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed infortuni idonea alla copertura dell'attività di controllo faunistico;

**Allegato A**  
**PRESCRIZIONI OPERATIVE – NUTRIA**

**Determina n.**

---

- e) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

Gli abbattimenti diretti di nutrie possono anche essere attuati da cacciatori, che abbiano frequentato il corso di cui alla citata Deliberazione n. 1062/2020, durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio, nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.

Tutti gli altri operatori non tenuti ad avere il gilet numerato devono, durante lo svolgimento delle attività di controllo, indossare un capo di abbigliamento (gilet, casacca o giubbotto) ad alta visibilità.

2. Tutti gli operatori di cui al punto precedente, salvo quelli espressi alla lettera b) e e), devono sottoscrivere per accettazione e ritirare le presenti prescrizioni operative, che, controfirmate da un Pubblico Ufficiale della Polizia Provinciale, costituiscono autorizzazione all'attuazione del piano.
3. Gli operatori autorizzati come sopra individuati operano esclusivamente sotto il coordinamento della Polizia Provinciale nel contesto rurale (superficie agro-silvo-pastorale) con finalità di eradicazione della specie.
4. L'attività può essere svolta secondo le seguenti modalità e limitazioni:

- a) **Cattura mediante gabbie-trappola**: in via preferenziale in quanto metodo selettivo, efficace ed attuabile tutto l'anno ed in tutti i territori con presenza di nutria.

Le gabbie-trappola impiegate nell'attività di controllo devono essere identificate con targhette di riconoscimento della Provincia, al fine di poterle ricondurre alla specifica funzione, e devono avere adeguate dimensioni per la cattura in vivo (con apertura singola o doppia) ed eventuale meccanismo a scatto collegato ad esca alimentare (mela, granturco). Coloro che gestiscono le gabbie sono tenuti a custodirle con diligenza, a non consegnarle a terzi senza l'autorizzazione della Polizia Provinciale e a comunicare tempestivamente alla stessa ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento, consegnando copia della relativa denuncia. Le trappole vanno preferibilmente mimetizzate con materiale vegetale e dovranno essere posizionate in modo che non siano esposte direttamente al sole e in maniera tale che nel corso della giornata ci sia la possibilità per gli animali intrappolati di avere ombra. Inoltre dovranno essere controllate quotidianamente anche più volte al giorno nel periodo estivo quando le temperature sono più elevate (da tenersi disinnescate in caso di impossibilità di un monitoraggio tale da garantire il benessere animale). In caso di cattura di specie diverse dalla nutria, gli esemplari dovranno essere immediatamente liberati nel luogo stesso, salvo che siano essi stessi oggetto di controllo faunistico (in tal caso si dovranno seguire le regole dello specifico Piano di controllo) o che appartengano a specie esotiche invasive (in tal caso dovranno essere seguite le disposizioni previste dalle norme vigenti che ne prevedono la soppressione).

**La soppressione dopo il trappolaggio** deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante:

- I. arma da fuoco con canna ad anima liscia o rigata, attuabile da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al punto 1 per gli interventi con armi da fuoco;
- II. dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4,5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal

**Allegato A**  
**PRESCRIZIONI OPERATIVE – NUTRIA**

**Determina n.**

---

fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanascico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenti e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e in custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);

III. trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione o al monossido di carbonio ad alta concentrazione, assicurando che siano risparmiati dolore, angoscia e sofferenza evitabili;

b) **Abbattimento diretto con arma da fuoco** con canna ad anima liscia o rigata di calibro idoneo per la specie. E' possibile ricorrere a ottiche di mira anche a *imaging termico*, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere, così come previsto dal citato D.M. 13 giugno 2023.

5. È vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro mezzo non selettivo.
6. Ai sensi della L.R. n. 5/2005, nelle zone urbanizzate, l'attuazione del Piano compete ai Comuni.
7. Ai sensi della L.R. n. 6/2005 nelle aree del Parco Nazionale, l'attuazione del Piano compete agli Enti gestori dei Parchi regionali e delle riserve naturali regionali.
8. Nei territori cacciabili sono consentite la cattura con gabbie-trappola con successiva soppressione nonché l'abbattimento diretto con arma da fuoco tutto l'anno, anche durante l'attività venatoria.
9. È vietato l'abbattimento diretto con armi da fuoco in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo. È inoltre proibito l'abbattimento diretto con arma da fuoco della nutria nei comprensori anche venabili ove è segnalata la presenza della lontra (*Lutra Lutra*).
10. Non sono previste limitazioni numeriche nel prelievo della specie.
11. È possibile ricorrere per l'osservazione e il riconoscimento a strumenti quali binocoli, cannocchiali, ottiche a *imaging termico*, intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser, termocamere (D.M. 13.06.2023).
12. Nel sito IT4080004 Bosco di Scardavilla – Ravaldino il controllo può essere esercitato tutto l'anno con l'uso di gabbie-trappola da soggetti individuato dall'Ente di gestione.
13. Nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) non ricadenti in aree protette o altri istituti di protezione, l'abbattimento diretto con arma da fuoco può essere svolto tutto l'anno ad eccezione delle zone umide naturali ed artificiali ricadenti in detti siti, ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei suddetti bacini, nella quali è effettuabile solo dal 1 agosto al 31 marzo e solo con munizione atossica. Ad ogni modo vanno rispettate le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dai relativi Enti gestori. In detti siti è inoltre obbligatorio adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente, mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati e limitare il disturbo da essi causato.
14. Negli istituti di protezione della fauna selvatica ex art. 19 L.R. 8/1994 l'abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato tutto l'anno qualora la Polizia Provinciale valuti una scarsa efficacia delle gabbie-trappola.
15. Nei paesaggi naturali e semi-naturali protetti e nelle Aree di Riequilibrio Ecologico - ARE non ricadenti negli Istituti di protezione, l'abbattimento diretto con arma da fuoco è consentito solo nel periodo 1° agosto – 31 marzo, su richiesta motivata dell'Ente gestore.

**Allegato A**  
**PRESCRIZIONI OPERATIVE – NUTRIA**

***Determina n.***

---

16. Durante gli interventi l'operatore, ogniqualvolta gli vengano richiesti, deve esibire agli organi di controllo i seguenti documenti in corso di validità:
  - l'autorizzazione, costituita dalle presenti prescrizioni operative, firmate per accettazione e ritiro, e controfirmate da un Pubblico Ufficiale appartenente alla Polizia Provinciale;
  - in caso di intervento con l'arma da fuoco: la licenza di caccia, il versamento della tassa governativa per il porto di fucile per uso di caccia e la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed infortuni idonea alla copertura dell'attività di controllo faunistico.
17. La nutria abbattuta direttamente con arma da fuoco uccisa nell'ambito dei piani di controllo che, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare può essere lasciata in loco. Le nutrie catturate con le gabbie-trappola ed abbattute a norma di legge o abbattute direttamente con arma da fuoco nell'ambito del presente piano, vista la dimensione dell'animale, ai sensi della DGR 549/2026 possono essere smaltite da parte dell'abbattitore mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi e, comunque, a non meno di un metro. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante. Qualora per le condizioni del terreno non sia possibile sotterrare le carcasse, queste, classificate come materiale di categoria 2 ai sensi dell'art 9, lettera f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009, andranno smaltite secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.
18. Coloro che sono autorizzati ad attuare il piano di controllo (elenco di cui al punto 1), durante gli interventi, devono adottare tutte le precauzioni igienico-sanitarie volte a proteggere la propria ed altrui salute ed incolumità, utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia, ed avere riguardo di non arrecare danno alle cose mobili e immobili, nonché agli animali eventualmente presenti nell'area d'intervento.
19. Durante lo svolgimento degli interventi devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza sulle armi, nonché eventuali prescrizioni, anche in forma orale, fornite dalla Polizia Provinciale. Lo sparo deve essere effettuato assicurando la massima selettività ed efficacia d'azione, senza coinvolgere altre specie selvatiche.
20. L'operatore autorizzato, fino a quando non sarà attivo il cosiddetto *software* "Caccia Controllo", deve effettuare:
  - sia all'inizio che al termine dell'intervento di **abbattimento diretto con arma da fuoco** di cui al punto 4.b), una comunicazione telefonica alla Centrale Radio Operativa della Polizia Provinciale, dando indicazione del proprio nominativo, numero di gilet e località;
  - sia al posizionamento/attivazione che alla disattivazione/ritiro delle **gabbie-trappola** di cui al punto 4.a), una comunicazione telefonica alla Centrale Radio Operativa della Polizia Provinciale, dando indicazione del proprio nominativo, numero di gilet, località e numero identificativo della gabbia-trappola;
  - **compilare adeguatamente la scheda di intervento**, utilizzando l'apposito modello approvato (allegato B), e trasmetterla trimestralmente alla Polizia Provinciale. In particolare la scheda va compilata e consegnata a cura di chi attua la soppressione dell'animale.
21. Quando il sunnominato *software* "Caccia Controllo" sarà reso operativo, ogni informazione dovuta dagli operatori autorizzati, prevista nel punto precedente, dovrà essere trasmessa avvalendosi di detta piattaforma;
22. Tutti gli operatori autorizzati impegnati nelle diverse attività previste dal presente piano sono tenuti ad assumere un comportamento improntato sul rigore e sulla serietà professionale e

**Allegato A**  
**PRESCRIZIONI OPERATIVE – NUTRIA**

**Determina n.**

rispondono personalmente per abusi, danni o comportamenti scorretti, di cui sia accertata la responsabilità, all'interno delle aree oggetto di controllo;

23. La Polizia Provinciale si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione al coadiutore, con conseguente ritiro del gilet numerato assegnato, qualora il medesimo:
- a) in seguito alla richiesta di intervento da parte della Polizia Provinciale si rifiuti o non si renda disponibile, salvo giustificate motivazioni, di partecipare al piano per quattro volte;
  - b) contravvenga alle presenti prescrizioni e/o ad altre impartite, anche verbalmente, ma formalizzate, senza ritardo, in un rapporto o con documento in forma scritta, nonché a quelle contenute al *Piano Regionale per il controllo della nutria, Myocastor Coypus* - DGR 549/2026 e ss.mm.ii. (*sospensione 6 mesi*);
  - c) rifiuti il controllo sia personale che del veicolo o di qualsiasi altro oggetto o strumento che il coadiutore utilizzi (*sospensione 6 mesi*);
  - d) tenga, durante l'esercizio venatorio, una condotta in violazione della normativa di settore di rilevanza penale (art. 30 della L. 157/1992 ss.mm.ii.), come da tabella sottostante:

<b>Tipologia</b>	<b>Periodi di sospensione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caccia in periodo di divieto generale o di silenzio venatorio (art. 30/1/a, art. 30/1/f)</li> <li>• Uccisione di fauna non particolarmente protetta (art. 30/1/h)</li> <li>• Caccia con mezzi vietati (art. 30/1/h)</li> </ul>	<i>18 mesi</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparo da autoveicoli (art. 30/1/i)</li> <li>• Caccia in zone protette (art. 30/1/d)</li> <li>• Uccisione di fauna particolarmente protetta (art. 30/1/b)</li> </ul>	<i>36 mesi</i>

La Provincia di Forlì-Cesena si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, cose ed animali e per eventuali azioni di maltrattamento di animali che potrebbero derivare dagli interventi in parola.

Per quanto non espressamente indicato restano fermi tutti gli altri divieti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al *Piano Regionale per il controllo della nutria (Myocastor Coypus). Periodo 2026 - 2030* –D.G.R.549/2026 e ss.mm.ii..

**Poiché lo svolgimento dell'attività oggetto delle presenti prescrizioni è soggetta alla sola autorizzazione, non comporta alcun incardinamento del coadiutore nell'ambito dell'organizzazione della Provincia e non comporta alcuna tipologia di appalto o incarico da parte della stessa; pertanto resta attribuita al singolo o all'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ogni responsabilità in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.**

**Allegato A**  
**PRESCRIZIONI OPERATIVE – NUTRIA**

**Determina n.**

---

*Da compilare a cura del coadiutore*

Il coadiutore (nome/cognome) \_\_\_\_\_  
sottoscrive il presente documento denominato “Prescrizioni operative – nutria” per ritiro ed  
accettazione.

Data \_\_\_\_\_

Firma coadiutore (leggibile) \_\_\_\_\_

Per gli operatori di cui al punto 1.a) si allega copia dei seguenti documenti in corso di validità:

- licenza di porto di fucile per uso caccia (fronte e retro);
- versamento della tassa governativa per il porto di fucile per uso di caccia;
- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed infortuni idonea alla copertura dell'attività di controllo faunistico.

*Riservato alla Polizia Provinciale*

Il sottoscritto Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_ attesta  
di aver ricevuto le presenti “Prescrizioni operative – nutria”, firmate per ritiro ed accettazione dal  
sig. \_\_\_\_\_ e dà pertanto atto che il presente documento  
costituisce autorizzazione agli interventi di controllo della nutria (*Piano Regionale per il controllo  
della nutria, Myocastor coypus - DGR 549/2026 e ss.mm.ii.*) e deve essere sempre portato al  
seguito ed esibito ogni qualvolta richiesto.

Data \_\_\_\_\_

Il Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_